

L'art. 8 è libertà di licenziamento?

OCCUPAZIONE Dopo lo sciopero generale della Cgil e le polemiche sulla manovra del governo, ecco le reali novità del «Contratto di prossimità». E il giudizio di Pietro Ichino. di Gabriella Piroli



ACCORDO INTERCONFEDERALE
Adesso per Pietro Ichino potrà essere rimesso in discussione l'accordo che Susanna Camusso ha sottoscritto, assieme a Cisl e Uil, il 28 giugno scorso.

avere molto peso (troppo?) i delegati nominati dai sindacati territoriali. Ma il rischio della giungla, cioè di una sostanziale deregulation dei contratti di lavoro, e più ancora dei diritti, sarà nelle microrealità, in cui la crisi picchia più duro, le minacce occupazionali sono più sferzanti e le rappresentanze sindacali perennemente sotto schiaffo. «E poi non possiamo nasconderci» precisa Ichino «che a quel livello aziendale si osservano frequentemente anche rapporti poco limpidi tra il sindacalista e l'impresa di dimensioni piccole o medie».

Concretamente la nuova legge si occupa di molti aspetti, dagli inquadramenti ai controlli audio-video. Per il ministro **Maurizio Sacconi**, sono il cuore del provvedimento, perché dovrebbero «imprimere una maggiore vitalità alle imprese». Intanto però le polemiche crescono con il passare delle ore. «Ma una riforma di questa complessità e delicatezza» conclude Pietro Ichino «non può essere delegata alla contrattazione aziendale: occorre un disegno organico e un legislatore che se ne assume la responsabilità. E a questo punto, tra l'altro, vedo francamente a rischio la ratifica, da parte della Cgil, dell'accordo del 28 giugno scorso».

La parola d'ordine «No ai licenziamenti» ha fatto passare in secondo piano persino il motivo per cui il leader della Cgil, **Susanna Camusso**, aveva proclamato lo sciopero generale del 6 settembre («l'iniquità della manovra economica del governo»). Ma davvero d'ora in poi in Italia ci sarà la libertà di licenziare bypassando lo Statuto dei lavoratori?

L'Art. 8 del «Contratto di prossimità» autorizza i sindacati locali a occuparsi di «conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio». Basta questo per mandare a casa qualcuno? Non sembra del tutto convinto **Pietro Ichino**, giuslavorista e senatore del Pd, da tempo impegnato per una riforma radicale della contrattazione (in parte anche in aperta polemica con ambiti sindacali). «In realtà la nuova norma non

consente al contratto aziendale di derogare sulla nozione di licenziamento legittimo o illegittimo, ma solo in materia di conseguenze dell'eventuale illegittimità. Il contratto locale potrebbe, dunque, in teoria, escludere la reintegrazione del lavoratore, limitando le conseguenze dell'illegittimità a un risarcimento. Ma la norma è estremamente fumosa sui requisiti necessari per la validità del contratto aziendale. Questo fa sì che un'azienda non avrà mai un quadro di certezze sull'efficacia della deroga contrattata. La sola certezza è un aumento del contenzioso, con grande beneficio degli avvocati».

Questo nuovo Art. 8 difficilmente inciderà sulle grandi imprese, benché la recente vicenda Fiat, con il modello Pomigliano, dimostri come la «contrattazione separata» possa fare breccia anche nelle fabbriche più storiche. Un'altra previsione dice che nelle medie imprese finiranno per

5 punti della manovra

Nuove tecnologie

I contratti locali potranno autorizzare impianti audiovisivi in fabbrica.

Mansioni

Mansioni, classificazioni e inquadramento anche in deroga ai Cnl.

Organizzazione

Sono modificabili i contratti a termine, a orario ridotto, modulato o flessibile.

Orario

I delegati potranno determinare nuovi orari.

Licenziamento

Gestire le «conseguenze del recesso del rapporto di lavoro».